

Giovedì 28 Agosto 2025 presso la sede sociale in Via A. Fratti n. 20 alle ore 21,10 si è tenuta, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Centro Sviluppo Umano odv, c.f. 91011610465, con il seguente

Ordine del giorno:

1) Integrazione art. 1 c. 3) dello Statuto come richiesto da Runts (registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con la dicitura "all'interno del Comune di Viareggio"

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giovanni Giusti il quale chiama alle funzioni di segretaria la Sig.ra Monica Orlandi.

Il Presidente rileva che l'Assemblea in forma straordinaria è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Ringrazia i numerosi partecipanti e constata che sono presenti personalmente o per delega n. 32 soci, alcuni collegati da remoto tramite la piattaforma Google Meet a causa della dichiarata allerta meteo. Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Giovanni Giusti, Silvano Orlandi, Monica Orlandi, Anna Vecoli, Angela Vannucci, Lorenzo Lippi, Marco Rocchi, Mimma Bondioli, Arturo De Ambris. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente poiché vi è la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente prende la parola e riferisce che il Runts, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha evidenziato la necessità di inserire nello Statuto, al termine dell'Art. 1 "all'interno dello stesso Comune" intendendo che il Consiglio Direttivo può variare la sede dell'associazione ma solo all'interno del Comune di Viareggio, altrimenti la decisione spetterebbe all'Assemblea.

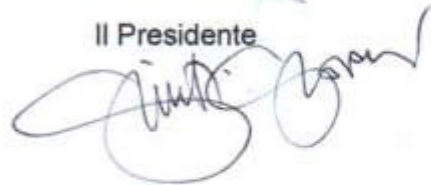
L'Assemblea approva l'integrazione di cui sopra ed il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale alla lettera "A"

Non essendovi null'altro da decidere, l'Assemblea si scioglie alle ore 21:25

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 10/09/2025
Al n. 626 serie 3



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 Denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "CENTRO SVILUPPO UMANO ODV", abbreviata in "CESVIUM ODV".

2) L'associazione si ispira ai principi delle Nazioni Unite.

Come uomini del nostro tempo partecipiamo all'emergere di un grande interesse per la dimensione della mondialità: tra utopia e realtà, l'era dei nazionalismi e degli esasperati isolamenti appare votata ad un definitivo tramonto. La dimensione della mondialità è innanzitutto un fatto spirituale e "culturale" che gradualmente si traduce in politica, diritto ed economia.

Occorre allora urgentemente informare, presentare, spiegare e soprattutto formare tale dimensione.

In particolare l'Associazione si ispira al concetto di "Sviluppo Umano" delineato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U.N.D.P.) secondo il quale la persona deve essere posta al centro di tutto lo sviluppo, la cui finalità è di ampliare la gamma di scelte della persona che ha bisogno di un minimo reddito, di una vita sana e lunga, di poter avere un'istruzione, di godere della libertà di pensiero, di avere garantiti i diritti umani ed il rispetto di se stessi.

Nessuno può garantire ad un uomo la felicità ma il processo di sviluppo dovrebbe almeno creare una situazione in cui le persone siano in grado di sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Inteso in questo senso lo sviluppo non è un problema ristretto al terzo mondo ma riguarda anche i paesi cosiddetti "industrializzati" (basti pensare ai problemi della droga, dell'AIDS, dell'alcolismo, delle nuove povertà, dell'emarginazione degli anziani, ecc.).

3) La sede dell'Associazione è attualmente in Viareggio, via Antonio Fratti n. 20, e può essere modificata dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso Comune.

Art. 2 Statuto

1) L'Associazione di volontariato "CENTRO SVILUPPO UMANO ODV" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile, e comunque delle leggi regionali, statali, e dei principi dell'ordinamento giuridico.

2) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE



Art. 3 Finalità

L'associazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati volontari. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente il fine della solidarietà e dello sviluppo umano, sia nel rapporto con le realtà locali, sia nel confronto con i popoli del mondo, in particolare con quelli dei paesi del "Sud" del nostro pianeta.

L'associazione è un ente non commerciale ai sensi dell'art. 79 comma 5 del codice del terzo settore.

Art. 4 Attività

L'associazione svolge interventi e servizi sociali e cooperazione allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 5 lettere a) e n) del codice del terzo settore, in particolare:

- a) realizzazione di progetti di solidarietà nei paesi in via di sviluppo e in Italia;
- b) sensibilizzazione politica e raccolta di fondi per il sostegno dei progetti di solidarietà;
- c) educazione alla mondialità, allo sviluppo umano ed alla multiculturalità nelle scuole e nella società civile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III- GLI ASSOCIATI

Art. 5 Ammissione

- 1) Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli obiettivi ed intendono partecipare all'attività associativa.
- 2) Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata entro sessanta giorni dalla domanda di iscrizione presentata dall'interessato.

In caso di rifiuto dell'iscrizione, l'interessato ha il diritto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, di chiedere che l'assemblea si pronunci in merito.

L'assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncia in occasione della

successiva convocazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

- 1) Tutti gli associati dell'Associazione hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, diritto di voto nelle assemblee e diritto di eleggere gli organi sociali, se iscritti a libro soci da almeno-un mese.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, previa richiesta, evasa entro 10 giorni a cura del Presidente, nel rispetto dei termini e dei limiti previsti dalla legge.
- 3) Tutti gli associati possono delegare per iscritto, fino ad un massimo di tre, la loro presenza nelle assemblee a persona di fiducia purché iscritta a libro degli associati. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro e hanno l'obbligo di versare la quota annuale.
- 4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e di versare la quota associativa.
- 5) La qualifica di associato si perde per: dimissioni, inottemperanza dei propri doveri e delle finalità dell'Associazione.

Art. 7 Volontari

L'associazione si avvale di associati volontari nello svolgimento delle proprie attività ed iscrive in un apposito registro, tenuto dal Consiglio Direttivo, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria attività.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito dall'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari nello svolgimento dell'attività di volontariato per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV – GLI ADERENTI-SOSTENITORI

Art. 8 Aderenti-sostenitori

Allo scopo di ricercare il coinvolgimento del maggior numero di persone possibile nelle tematiche e nelle finalità dell'Associazione il Consiglio Direttivo tiene aggiornato l'elenco degli aderenti-sostenitori cioè di persone, società, enti, che pur non iscritti aderiscono ai principi e alle finalità dell'Associazione, dando la propria disponibilità all'Associazione con denaro, beni, servizi.

Gli aderenti sostenitori non hanno i diritti e i doveri degli associati.

TITOLO VI - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9- L'assemblea

1) L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione, salva la disposizione dell'art. 6 comma 1, e può essere ordinaria e straordinaria, ed è presieduta dal Presidente.

2) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio, e l'altra per il programma annuale delle attività e bilancio preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente ed è effettuata con comunicazione scritta inviata a tutti gli associati, con qualsiasi mezzo utile allo scopo.

Ogni associato esprime un voto.

3) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega scritta di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione con qualunque numero dei soci, e l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Si rinvia all'art. 24 del codice del terzo settore per quanto attiene al numero massimo di deleghe che un associato può ricevere.

4) L'assemblea ordinaria nomina e revoca il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo o il revisore legale dei conti, approva il bilancio consuntivo, determina il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo, delibera sui regolamenti interni e sull'eventuale regolamento assembleare, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

5) L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di cui al punto 2 e delibera:

-sulla modifica dello statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati:

-sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 10 – Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti e durano in carica tre anni.

Ai fini dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente Il consiglio direttivo è validamente costituito con almeno la presenza dei due terzi dei componenti.

Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Presidente rappresenta l'associazione legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte, per impedimento permanente o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, validamente costituito con almeno la presenza dei due terzi dei componenti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo assumendone tutte le attribuzioni e funzioni. Il Vice Presidente sostituisce altresì il Presidente, assumendone piene funzioni ed attribuzioni, anche in caso di dimissioni volontarie del Presidente, per morte, per impedimento permanente, limitatamente al periodo necessario alla nuova nomina, che dovrà avvenire entro un massimo di due mesi dalla data della presentazione scritta delle sue dimissioni.

Art. 11 -Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 15 membri nominati dall'assemblea, tra gli associati, compresi in esso il Presidente e il Vice-Presidente e, qualora indicato dall'assemblea, il Presidente Onorario.

Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni. I componenti nominati nel corso del triennio cessano alla scadenza del triennio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di sviluppare l'attività dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi con atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone il bilancio d'esercizio e preventivo, delibera l'iscrizione e l'esclusione degli associati nonché l'ammontare della quota associativa annuale, provvedendo almeno una volta all'anno alla verifica del libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno otto volte l'anno su convocazione del Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti purché sia presente almeno la maggioranza dei componenti in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La prima riunione del Consiglio direttivo è indetta dall'Assemblea o dal Consigliere più anziano per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del programma annuale di attività, può delegare l'ordinaria amministrazione ed i relativi poteri, disgiuntamente, al Presidente al Vice Presidente e al Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina e della nomina del Presidente e del Vice-Presidente, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, e la cittadinanza, specificando che la rappresentanza generale dell'ente spetta al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 commi 6 e 7 del codice del terzo settore.

Art. 12 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui agli art. 30 e art. 31 del codice del terzo settore e di altre disposizioni inderogabili, l'assemblea nomina l'organo di controllo e

un revisore legale dei conti.

Il revisore resta in carica per tre anni come l'organo di controllo.

Art. 13 Il Presidente Onorario

L'assemblea, qualora voglia evidenziare un associato che si sia particolarmente distinto nella vita associativa, può con deliberazione motivata attribuirgli la qualifica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario mantiene diritti e doveri dei soci e partecipa al consiglio direttivo.

Si applicano l'art. 2382 c.c e la pubblicità di cui all'art. 11 ultimo comma.

TITOLO VI - RISORSE E BILANCIO

Art. 14 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e dai fondi disponibili ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 Maggio.

Il bilancio preventivo e il programma delle attività è approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione cura la pubblicità del proprio bilancio sociale, l'eventuale pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet e il deposito dello stesso presso il RUNTS secondo le prescrizioni di legge.

TITOLO VII- LIBRI SOCIALI

Art. 16 Libri

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro degli aderenti-sostenitori, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze dell'organo di controllo tenuto dal medesimo organo, se nominato.

TITOLO VIII -VARIE

Art. 17 Norme di funzionamento

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, come pure le prestazioni fornite dagli associati e dagli aderenti.

L'associazione persegue esclusivamente il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, o beni, durante la vita dell'associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 Lavoratori

L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro subordinato e autonomo o altro rapporto di lavoro retribuito, dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 16 e 33 del codice del terzo settore.

Art. 19 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

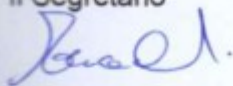
Art. 20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile.

Art. 21 Personalità giuridica

L'associazione potrà acquistare la personalità giuridica nei modi e nei tempi di cui all'art. 22 e 101 del codice del terzo settore.

Il Segretario



Il Presidente

